

LA SICUREZZA DELLO SCI TRA OBBLIGHI DEL GESTORE E NORME DI CIRCOLAZIONE

D.ssa Lucia Gizzi

Giudice del Tribunale di Avezzano

1. **SOMMARIO:** 1. PREMESSA. 2. LA RESPONSABILITÀ PENALE. 2.1. L'OBBLIGO DI SICUREZZA DEL GESTORE DELLA PISTA DA SCI. 2.2. CASI GIURISPRUDENZIALI. 2.3. LA RESPONSABILITÀ DEL GESTORE NEGLI INCIDENTI SULLA NEVE CAGIONATI DALLO SCONTRO TRA DUE O PIÙ UTENTI DELLA PISTA DA SCI. 3. BREVI CONSIDERAZIONI IN TEMA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEL GESTORE DELLA PISTA DA SCI.

2. PREMESSA.

Il tema, oggetto della presente comunicazione, della sicurezza della pratica dello sci impone, su un piano strettamente giuridico, di affrontare e analizzare il problema della responsabilità del gestore della pista da sci in caso di incidenti sulla neve.

Si tratta, in particolare, di individuare, da un lato, gli obblighi, gravanti sul gestore, finalizzati a garantire che l'attività sciistica si svolga in condizioni di sicurezza e, dall'altro, le regole di condotta cui deve conformarsi l'utente della pista, al fine di evitare eventi lesivi per sé e per altri. Ciò consente di definire i limiti della responsabilità in cui può incorrere il gestore in caso di infortunio sulla neve, per non aver garantito quel livello di sicurezza che, invece, deve sussistere sulle piste da sci.

Si cercherà, pertanto, senza alcuna presunzione di esaustività, di esaminare il tema della responsabilità del gestore delle aree sciabili per i pregiudizi che gli sciatori abbiano subito nell'esercizio dell'attività sciistica, avendo riguardo soprattutto al profilo penale.

Una tale analisi, per rivestire utilità pratica, non può che procedere da un approccio casistico, che, partendo dall'esame delle pronunce giurisprudenziali, consenta di delineare i confini dell' "obbligo di sicurezza" del gestore della pista da sci.

Appare opportuno, a tal fine, distinguere due categorie di incidenti sciistici, di cui il gestore dell'area sciabile è sovente chiamato a rispondere, sul piano penale e civile.

La prima riguarda gli eventi lesivi cagionati dallo scontro tra due o più utenti della pista da sci, siano essi sciatori, snowboardisti o persone presenti sulla pista che non svolgono però attività sciistica.

La seconda concerne, invece, gli incidenti subiti dall'utente nella fase della discesa a causa, non del comportamento imprudente di un altro sciatore, ma di situazioni di pericolo presenti sulla pista da sci.

In entrambi i casi, la condotta del gestore assume rilievo in termini omissivi, per non aver predisposto le cautele necessarie a garantire che l'attività sciistica si svolgesse in condizioni di

sicurezza e, quindi, per non aver impedito il verificarsi di un evento lesivo che egli, quale titolare di una specifica posizione di garanzia, aveva l'obbligo giuridico di impedire. Si tratta, tuttavia, di accertare se la posizione di garanzia del gestore della pista da sci si estende fino a ricomprendere l'obbligo di evitare che gli utenti della pista stessa tengano comportamenti scorretti e imprudenti, che si pongono come fonte di pericolo per loro e per le altre persone che accedono all'area sciabile. Solamente in caso di risposta positiva, infatti, il gestore della pista potrà essere chiamato, sul piano penale, a rispondere dei reati di omicidio o lesioni personali colpose, a titolo di concorso con colui che, con la propria condotta colposa, ha cagionato l'evento lesivo e, sul piano civile, a risarcire il danno ingiustamente subito dal terzo.

3. LA RESPONSABILITÀ PENALE.

2.1. L'OBBLIGO DI SICUREZZA DEL GESTORE DELLA PISTA DA SCI.

Il gestore della pista da sci è indubbiamente titolare di una posizione di garanzia, in forza della quale può essere chiamato a rispondere dei reati di omicidio o lesioni colpose, per non aver impedito la verificazione dell'evento lesivo - la morte o le lesioni personali di uno sciatore - che aveva l'obbligo giuridico di impedire, sempre che sia possibile muovergli un rimprovero a titolo di colpa.

L'obbligo di garanzia del gestore della pista da sci ha natura di obbligo di controllo su una determinata fonte di pericolo, la pista da sci appunto, per la tutela di tutti i beni giuridici ad essa esposti¹. La posizione di controllo del gestore delle piste da sci trova fondamento nella sussistenza, in capo allo stesso, di poteri di organizzazione e di disposizione relativi alla fonte di pericolo, che rientra appunto nella sua sfera di signoria².

Poiché la fonte di pericolo rientra nella sua sfera di appartenenza, il gestore delle piste da sci si trova in una situazione che gli consente di esercitare un potere di fatto su quella stessa fonte, al fine di neutralizzare la situazione di pericolo che da essa possa originarsi a carico di terze persone. Proprio la circostanza che la fonte di pericolo si trova nella sfera di signoria del garante giustifica l'assunzione, a suo carico, di un obbligo di controllo³: da un lato, questi ha un potere fattuale di

¹ Sugli obblighi di controllo, si veda per tutti: FIANCADA G.-MUSCO E., *Diritto penale*, pt. gen., Bologna, 2007, p. 551; GRASSO G., *Il reato omissivo improprio*, Milano, 1983, p. 293; LEONCINI I., *Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza*, Torino, 1999, p. 96; MANTOVANI F., *Diritto penale*, pt. gen., Padova, 2001, p. 181; MARINUCCI G.-DOLCINI E., *Manuale di diritto penale*, Milano, 2006, p. 179; PALAZZO F., *Corso di diritto penale*, pt. gen. Torino, 2006, p. 267; PULITANÒ D., *Diritto penale*, pt. gen., Torino, 2005, p. 268; ROMANO M., *Commentario sistematico del codice penale*, Milano, 2004, p. 386.

² Così: LEONCINI I., *Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza*, cit., p. 96; ROMANO M., *Commentario sistematico del codice penale*, cit., p. 386.

³ Il fondamento normativo della suddetta posizione di garanzia viene normalmente ravvisato nell'art. 2051 c.c., che sancisce la responsabilità extracontrattuale per i danni da cose in custodia: esso si fonda, insomma, sulla proprietà, il possesso, la custodia o la detenzione di determinate cose, che possono porsi come fonte di pericolo per i terzi. Così: MANTOVANI F., *Diritto penale*, pt. gen., cit., p. 181; PALAZZO F., *Corso di diritto penale*, pt. gen., cit., p. 267; PULITANÒ D., *Diritto penale*, pt. gen., cit., p. 268; ROMANO M., *Commentario sistematico del codice penale*, cit., p. 386. Sull'obbligo di garanzia del gestore, si veda: Cass. pen., sez. IV, 21 giugno 2004, Marchelli, in CED Cass. n. 229073, secondo cui sussiste l'obbligo di garanzia, sicuramente conseguente all'evoluzione dell'attività sciistica come sport di

dominio su una cosa da cui possono derivare pericoli per i terzi, dall'altro i terzi non possono adottare adeguate misure di sicurezza e di protezione dei propri beni, senza ingerirsi nell'altrui sfera giuridica⁴.

Il gestore della pista, quindi, quale titolare di una posizione di controllo, ha un obbligo di sicurezza a carattere preventivo, nel senso che deve rendere sicura la pista da sci, in modo che non presenti pericoli per i soggetti terzi che con essa vengono in contatto⁵.

L'obbligo di garanzia del gestore trova oggi fondamento anche nella legge n. 363/2003 che, nel dettare "norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", agli artt. 3 seg. individua gli obblighi dei gestori delle aree sciabili. La normativa prevede, in particolare, che *i gestori assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza...i gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.*

L'art. 3, primo comma, della legge 363/2003, insomma, individua in capo al gestore un generale obbligo di protezione dell'utenza, che si articola, nelle norme successive, in una serie di obblighi complementari. Così, il secondo comma dell'art. 3 sancisce l'obbligo di assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste; l'art. 5 obbliga i gestori delle aree sciabili ad esporre documenti relativi alla classificazione delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla medesima legge, garantendone un'adeguata visibilità; l'art. 6 dispone l'obbligo del gestore di disporre l'apposita segnaletica; il primo comma dell'art. 7 prevede l'obbligo di provvedere alla ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree sciabili; il secondo comma della medesima disposizione stabilisce che *qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato di fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Il gestore ha l'obbligo di chiudere la pista in caso di pericolo o non agibilità.* La disposizione specifica poi che le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.

L'obbligo di sicurezza, che grava sul gestore della pista quale titolare di una posizione di controllo, come si è detto, ha carattere preventivo, nel senso che consiste nel rendere sicura la pista da sci, in modo che non presenti pericoli per i soggetti terzi che con essa vengono in contatto.

massa e alla correlativa sottoposizione alle leggi del mercato e della concorrenza, che hanno arricchito l'obbligazione del gestore degli impianti di risalita di prestazioni accessorie, costituenti un pacchetto di servizi che trascendono il mero trasporto da valle a monte e riguardano l'intera attività dell'utente, quali la messa a disposizione di piste battute, innestate se del caso artificialmente, dotate delle necessarie misure di sicurezza

⁴ Così: GRASSO G., *Il reato omissivo improprio*, cit., p. 320.

⁵ GRASSO G., *Il reato omissivo improprio*, cit., p. 320; LEONCINI I., *Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza*, cit., p. 99.

Questo obbligo può assumere, in concreto, diversi contenuti: a seconda della gravità e dell'estensione della situazione di pericolo esistente. Il gestore può assolvere l'obbligo di sicurezza limitandosi a segnalare adeguatamente il pericolo agli utenti, ovvero può essere tenuto a rimuovere la fonte di rischio, non risultando sufficiente a garantire l'incolumità delle persone la mera segnalazione. Ove ciò risulti impossibile, il gestore sarà tenuto a chiudere la pista.

Si osservi, in proposito, che è all'esame del Consiglio dei Ministri uno schema di disegno di legge recante modifiche alla legge n. 363/2003, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo. Con riferimento all'obbligo di protezione gravante sul gestore dell'area sciabile, il disegno di legge mira a introdurre alcune novità.

In particolare, l'art. 1 dello schema del disegno di legge, inizialmente, inseriva al secondo comma dell'art. 3 la previsione che *i gestori [assicurassero] che nelle aree sciabili venga svolto un servizio di vigilanza al fine di prevenire condotte poste in violazione delle norme di comportamento fissate dalla presente legge*. Stabiliva poi, introducendo due ulteriori commi, che i gestori, per adempiere agli obblighi di cui al comma 2 (relativi appunto alla vigilanza, al soccorso e al trasporto degli infortunati), potevano stipulare, con soggetti pubblici o privati, apposite convenzioni, aventi ad oggetto il servizio di vigilanza nelle piste da sci; nelle convenzioni poteva essere previsto lo svolgimento anche dell'attività di soccorso. In queste convenzioni poteva essere prevista la sperimentazione di sistemi elettronici di identificazione dello sciatore, di registrazione delle sanzioni irrogate, di videocontrollo delle piste anche al fine della prevenzione delle violazioni delle disposizioni della presente legge.

Il nuovo testo dello schema di disegno di legge prevede, al momento, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono specifiche figure a cui affidare, previo convenzionamento con i gestori, i compiti di soccorso e vigilanza, anche al fine di comminare le sanzioni....Al fine del miglior esercizio dei servizi di soccorso e vigilanza nelle aree di sci alpino possono essere stipulate convenzioni tra i gestori e la Polizia di Stato, il Corpo Forestale, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza. In assenza di questi ultimi o in presenza di un numero di soggetti inferiori ai parametri stabiliti con decreto interministeriale, i gestori delle aree sciabili assicurano l'esercizio delle funzioni di vigilanza e soccorso anche con proprio personale.

Ad avviso di chi scrive, non può non destare perplessità la previsione, in capo al gestore, di un obbligo di vigilanza avente ad oggetto non già la presenza, sulla pista da sci, di fonti di rischio che il gestore stesso ha il dovere di segnalare e rimuovere, bensì comportamenti scorretti e imprudenti degli utenti della pista. La previsione di un dovere di vigilanza finalizzato alla prevenzione di condotte poste in violazione delle norme di comportamento fissate dalla legge, infatti, pone il problema del riconoscimento della responsabilità del gestore in caso di inosservanza di

quell'obbligo, con il rischio di affermare, erroneamente, questa responsabilità nell'ipotesi in cui si verificano infortuni sulla neve a causa della condotta imprudente degli sciatori. Non si dimentichi, infatti, che per poter configurare, in capo al gestore della pista, un obbligo di controllo nei confronti di colui che, con la sua azione imprudente, cagiona un evento lesivo,- e quindi riconoscere la sua responsabilità, a titolo di concorso omissivo, per quell'evento - è necessario che il gestore sia dotato di un potere impeditivo e di effettivo intervento sullo sciatore e sulla situazione di pericolo da lui creata.

Lo schema di disegno di legge, invece, da un lato, prevede un obbligo di vigilanza in capo al gestore della pista, dall'altro, però, non gli conferisce effettivi e concreti poteri impeditivi dei comportamenti scorretti e imprudenti degli sciatori, che quell'obbligo dovrebbe mirare a prevenire. Esso si limita a stabilire, aggiungendo ulteriori commi all'art. 21 della legge n. 363/2003 - che conferiva il compito di svolgere il servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, nonché di controllare l'osservanza delle disposizioni della legge stessa e di irrogare le relative sanzioni ai soggetti inadempienti, esclusivamente alla Polizia di Stato, al Corpo Forestale, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza - che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono specifiche figure a cui affidare, anche previo convenzionamento con i gestori, i compiti di soccorso allo fine di esercitare i compiti di vigilanza e di comminare le sanzioni e che ai soggetti incaricati di svolgere i compiti di vigilanza, privi della qualifica di pubblico ufficiale, sono attribuiti i poteri di contestazione e di riscossione immediate nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

All'art. 5 della legge n. 363/2003, poi, viene aggiunto il comma 3 bis, secondo cui *i gestori provvedono altresì ad esporre quotidianamente i bollettini sui rischi valanghe emessi dal Servizio meteo-mont del Corpo forestale dello Stato o del Comando truppe alpine nonché quelli predisposti dalle strutture esistenti a livello regionale e locale.*

2.2. CASI GIURISPRUDENZIALI.

Sono numerosi gli incidenti sulla neve che si verificano nella fase della discesa, a causa di situazioni di pericolo presenti sulla pista da sci. I giudici di merito e di legittimità sono chiamati, in queste ipotesi, ad accertare la penale responsabilità del gestore della pista, per non aver impedito l'evento lesivo – morte o lesioni personali dello sciatore – che aveva l'obbligo giuridico di impedire. Si pone, allora, il problema di definire la portata e il contenuto dell'obbligo di garanzia del gestore, per stabilire se, nel caso concreto, questi abbia violato il dovere di protezione su di lui gravante, ovvero l'incidente si sia verificato esclusivamente per la violazione delle regole di condotta, a cui lo sciatore si sarebbe dovuto conformare.

È pacifico, nella giurisprudenza di merito e di legittimità, che l'obbligo di garanzia del gestore è quello di assicurare l'assenza di pericoli sulle piste da sci, garantendo la sicurezza di coloro che le percorrono. Al di fuori dell'ambito della pista, il gestore non ha alcun potere di dominio sulle possibili sorgenti di pericolo per i terzi, né alcun potere di organizzazione, intervento e vigilanza su di esse, con la conseguenza che egli non ha alcun obbligo di attivarsi per impedire il verificarsi di eventi lesivi nei confronti di soggetti terzi.

Non è configurabile, quindi, in capo al gestore dell'area sciabile, alcun obbligo di protezione nei confronti degli sciatori che abbiano abbandonato la pista battuta, volontariamente, o anche erroneamente e inconsapevolmente, ad esempio per eccessiva velocità o per disattenzione, e si siano trovati fuori pista. Il terreno innevato che si trova fuori della pista da sci, infatti, è estraneo al controllo del gestore della stessa, con la conseguenza che questi non è garante dei beni giuridici esposti ad eventuali pericoli che quel terreno possa presentare. E ciò anche qualora lo sciatore si sia venuto a trovare fuori pista, partendo da una pista battuta o utilizzando gli impianti di risalita che la servono, purché la pista e i suoi confini risultino sufficientemente delimitati, o dalla conformazione naturale dei luoghi o dalla segnaletica all'uopo predisposta dal gestore.

Ciò risulta, oggi, anche da quanto statuito dall'art. 17 della legge 2003 n. 363, secondo cui *il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi*.

Rispetto al tracciato fuori pista, quindi, il gestore non ha alcuna posizione di controllo, con la conseguenza che non è configurabile a suo carico alcun obbligo di sicurezza, non essendo egli tenuto a sorvegliare eventuali fonti di pericolo, a predisporre misure che possano neutralizzarle e a impedire che gli sciatori e gli escursionisti che con esse vengano in contatto subiscano eventi lesivi. In tal senso, si è espressa di recente: Cass. pen., sez. IV, 21 giugno 2004, Marchelli, in CED Cass. n. 229073, secondo cui il pericolo da prevenire, oggetto della posizione di garanzia del gestore dell'impianto sciistico, è quello interno alla pista. Non esiste in capo al gestore un obbligo di tutela generalizzato, che gli imponga di disporre ovunque protezioni per impedire eventi lesivi, anche laddove gli stessi possano realizzarsi all'esterno della pista. Si deve, insomma, ritenere che il gestore degli impianti sia tenuto a garantire la sicurezza della pista attraverso la costante battitura e la continua manutenzione, affinché permangano i caratteri tecnico-morfologici sulla cui base è stata rilasciata la concessione e non presenti insidie e trabocchetti. Deve trattarsi, però, di sicurezza interna alla pista, non assoluta, in quanto lo sci si svolge in uno scenario comunque pericoloso, per essere i percorsi contornati da alberi, da rocce, da ripidi pendii, che costituiscono pericoli tipici, siccome dipendenti da situazioni di natura, in relazione al ritrovarsi tra tratti boscosi, rupestri, o con orografia di tale tipo. Ne consegue che la protezione dello sciatore cessa ai bordi della pista, specie

quando questa sia sufficientemente larga da consentire un percorso in sicurezza, non potendo certo ritenersi che tutto il percorso debba essere contornato da reti di protezione, cosa non prevista da alcuna delle normative regionali intervenute in materia. Il gestore deve, allora, prevenire quei pericoli fisicamente esterni alle piste, ma a cui si può andare incontro in caso di uscita di pista, solamente qualora la situazione dei luoghi renda altamente probabile che si fuoriesca dalla pista battuta, per la conformazione naturale del percorso, agevolata dalla battitura della pista fino all'orlo (nella fattispecie, la pista, battuta fino all'orlo, rendeva probabile, in mancanza di reti di protezione, lo scivolamento per il declivio al lato in caso di perdita di controllo da parte dello sciatore).

In senso analogo, si veda: Tribunale di Trento, 8 novembre 2000 n. 391, che ha assolto il gestore di una pista da sci dal reato di cui all'art. 589 c.p., che gli era stato contestato per non aver collocato reti di chiusura né apposita segnaletica onde vietare l'accesso degli sciatori su una stradina adibita al transito abituale di mezzi battipista. Il gestore, secondo i giudici di merito, non doveva rispondere per le lesioni mortali che uno sciatore si era procurato, avventurandosi e cadendo nella scarpata, in quanto, per le caratteristiche della stradina e per il fatto che la neve sovrastante non era battuta, nessuno sciatore poteva scambiarsela per una pista da sci.

Appare pacifico, inoltre, ad un'attenta lettura della giurisprudenza di merito e di legittimità, che l'obbligo di controllo - che è proiezione della posizione di garanzia del gestore delle piste da sci - riguarda i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si attende di trovare, diversi quindi da quelli connaturati a quel *quid* di pericolosità insito nell'attività sciistica. Non esiste, secondo la giurisprudenza, in capo al gestore della pista da sci, un obbligo di tutela generalizzato che gli imponga di disporre ovunque protezioni per impedire eventi lesivi: si ritiene che il gestore sia tenuto a garantire la sicurezza della pista, attraverso la costante battitura e manutenzione, affinché permangano i caratteri tecnico-morfologici sulla cui base è stata rilasciata la concessione e non presenti insidie e trabocchetti, ma non deve trattarsi di sicurezza assoluta, in quanto lo sci si svolge in uno scenario comunque pericoloso, per essere i percorsi contornati da alberi, da rocce, da ripidi pendii, che costituiscono pericoli tipici, siccome dipendenti da situazioni di natura, in relazione al ritrovarsi tra tratti boscosi, rupestri, o con orografia di tale tipo. Le cautele richieste al gestore, quindi, non possono prescindere dalle caratteristiche tecniche della pista e dalla preparazione degli sciatori che normalmente la affrontano, di tal che egli è tenuto a rimuovere unicamente quelle caratteristiche costituenti insidia o trabocchetto, ovvero quelle situazioni di pericolo superiori a quelle normali cui lo sciatore accetta di esporsi.

Lo sciatore è tenuto a farsi carico dei pericoli tipici, quali massi, boschi, piccoli corsi d'acqua, mentre il gestore dovrà segnalare o neutralizzare quei pericoli macroscopici o difficilmente

fronteggiabili, quali curve particolarmente strette in prossimità di un precipizio, sbarramenti improvvisi, ostacoli siti in mezzo alla pista⁶.

Così, Cass. pen., Sez. III, 13 giugno 2006, n. 20214 ha confermato la condanna del gestore di una pista da sci, per aver cagionato a una sciatrice lesioni personali gravi con postumi permanenti, per colpa, consistita nell'inosservanza delle prescrizioni della Commissione tecnica consultiva delle piste da sci, ai sensi della quale doveva "essere disposta una barriera che costringa lo sciatore ad arrestarsi prima di iniziare l'attraversamento del ponte". In particolare, il sistema di sicurezza predisposto prima del ponte era costituito da paletti in legno conficcati nella neve ed incrociati con reti color arancione, in modo da convogliare gli sciatori fino al ponte e costringerli a rallentare. I paletti apposti dall'imputato a segnalazione del ponte, però, non costituivano una barriera idonea ad impedire che la parte lesa precipitasse oltre il ponticello, riportando lesioni personali, perché erano stati lasciati alle due estremità due o tre metri scoperti attraverso i quali era appunto passata la sciatrice, precipitando poi dal ponte.

La suprema Corte ha ritenuto, pertanto, accertato il nesso di causalità tra la violazione e l'evento lesivo, mentre la condotta colposa della sciatrice (velocità eccessiva) non è stata ritenuta causa esclusiva dell'evento, ossia causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento e, quindi, interruttiva del nesso causale ex art. 41, cpv., c.p. La corte ha ritenuto che di detta condotta colposa si dovesse tener conto solamente ai fini del risarcimento del danno ex art. 1227 c.c..

Cass. pen., Sez. IV, 27-10-2005, n. 39366 ha confermato la condanna del gestore della pista da sci per il delitto di omicidio colposo, per avere omesso di proteggere adeguatamente, con la prescritta rete di protezione a "V", un pilone presente sulla pista stessa, che presentava sporgenze ed ostacoli in ferro costituiti da bulloni di ancoraggio, per non aver fatto assicurare adeguatamente alla base del pilone il prescritto materassino di gomma (risultato, quindi, "basculante"), nonché per avere disposto che la pista di neve battuta fosse tale anche in prossimità del pilone predetto. La corte ha ravvisato il nesso causale tra la condotta dell'imputato ed il decesso di giovane sciatore, avendo evidenziato una situazione di pericolosità connessa all'inadeguatezza delle misure di sicurezza poste in essere, e segnatamente alla mancata idonea protezione del pilone della seggiovia contro il quale questi a collidere a seguito della sua caduta sulla pista da sci.

I giudici di legittimità hanno ritenuto che la duplice accertata circostanza - sinergica alla causazione del mortale evento - costituita, da un lato, dall'aver sfruttato al massimo la pista, non escludendo la zona nella quale si trovava il pilone della funivia in oggetto, e dall'altro dall'aver omesso di proteggere i piloni della funivia con una rete a "V", integrava la rimproverata condotta colposa.

⁶ In tal senso, espressamente: Cass. pen., sez. IV, 21 giugno 2004, Marchelli, in CED Cass. n. 229073.

Il Tribunale di Trento, sez. distaccata di Cavalese, 17 gennaio 2000 n. 5 ha condannato il gestore dell'impianto sciistico per il reato di lesioni personali, perché aveva ommesso di provvedere all'opportuna manutenzione della pista, non predisponendo idonee segnalazioni e opere di protezione in prossimità di un crepaccio, provocando così l'uscita di pista di uno sciatore e gravi lesioni personali, conseguenti alla caduta.

La Corte d'Appello di Trento, 12 marzo 1999 n. 151 ha condannato per il reato di lesioni personali colpose il responsabile della manutenzione della pista, perché aveva ommesso di isolare idoneamente o di segnalare adeguatamente un improvviso avvallamento, così da provocare la caduta di una sciatrice che, anche a causa della scarsa visibilità, non si avvedeva dell'insidia.

Il Pretore di Trento, sez. Cles, 6 dicembre 1995 n. 127 ha condannato, per il reato di cui all'art. 590 c.p., il responsabile della manutenzione della pista, che aveva ommesso di far isolare idoneamente o di segnalare adeguatamente un improvviso avvallamento situato nella biforcazione della pista, causando, con tale colposo comportamento, la caduta di una sciatrice che, anche a causa della scarsa visibilità, non si avvedeva delle insidie, cagionandosi lesioni gravi. Il Giudice ha chiarito che non si può pretendere che ogni pista da sci debba essere munita di reti di protezione che demarchino la zona transitabile con il c.d. "fuoripista", ma che comunque la comune prudenza e diligenza impone che situazioni di evidente pericolo siano rese visibili e prevenibili a cura del soggetto che realizza il circuito per l'esercizio della pratica sciistica.

Il Pretore di Trento, 6 maggio 1991 n. 31 ha ritenuto che rispondeva del reato di cui all'art. 590 c.p. il gestore della pista da sci che, omettendo di provvedere alla copertura di una colonnina per la presa dell'acqua per l'innnevamento artificiale posta sul lato della pista, non aveva impedito ad una sciatrice, che perdeva il controllo degli sci, di imbattervisi e di procurarsi delle lesioni.

Il Tribunale di Rovereto, 11 luglio 2002 n. 287 e la Corte d'Appello di Trento, 16 dicembre 1998 n. 678 hanno ritenuto che rispondeva di omicidio colposo il gestore della pista da sci, che ometteva di ricoprire un palo di ferro della rete di delimitazione della pista, contro cui andava a sbattere lo sciatore che, per l'impatto, muoia.

Dall'analisi delle pronunce giurisprudenziali emerge che, normalmente, la responsabilità del gestore della pista da sci è limitata a quelle sole ipotesi in cui esistono situazioni di pericolo atipico, ossia non connaturate all'attività sciistica. Solamente in presenza di situazioni di rischio superiori a quelle normali, a cui lo sciatore accetta di esporsi nel momento in cui decide di praticare l'attività sciistica, il gestore avrà l'obbligo di predisporre le misure precauzionali necessarie a rendere sicura la pista da sci.

In particolare, come si è visto, la responsabilità del gestore dell'area sciabile viene riconosciuta quando sul percorso della pista da sci si trovano insidie artificiali (piloni dell'impianto di risalita,

strumenti di innevamento artificiale, ecc.), non adeguatamente segnalate o protette, contro cui lo sciatore può urtare. Quando si tratta di insidie naturali, la responsabilità del gestore è affermata solamente se esse eccedono quella soglia di rischio connaturato all'attività sciistica, tenuto conto che la pratica dello sci si svolge in uno scenario comunque pericoloso, per essere i percorsi contornati da alberi, da rocce, da ripidi pendii, che costituiscono pericoli tipici, siccome dipendenti da situazioni di natura. Gli ostacoli naturali, insomma, rientrano nella dinamica insita nella stessa pratica dello sci, rappresentando un rischio connaturato alla discesa, che lo sciatore accetta con la decisione di praticare questa attività sportiva. Ne consegue che nessuna cautela è necessaria in relazione ai pericoli evidenti, che lo sciatore con la sua capacità è in grado di fronteggiare⁷.

Una mera lastra di ghiaccio, la presenza di detriti, dossi e cunette, un improvviso cambio di pendenza, un tratto di pista non adeguatamente battuto o con scarso manto nevoso rientrano nelle normali condizioni naturali della pista da sci, di cui lo sciatore deve tener conto.

Il dovere di preparare e mantenere una pista predisponendo adeguati sistemi di sicurezza, poi, non può non essere commisurato al grado di difficoltà commisurata all'abilità degli utenti cui è consigliata.

Si veda, in tal senso, il Tribunale di Trento, 5 dicembre 2001 n. 522, che ha assolto il gestore dell'area sciabile dal reato di omicidio colposo che gli era stato contestato, per non aver segnalato e impedito l'accesso ad un impianto difficile ad un piccolo sciatore, che era scivolato e morto per l'urto contro una barriera antivalanga. La non punibilità deriva, secondo la ricostruzione del Tribunale, dall'aver quest'ultimo idoneamente segnalato la difficoltà della pista. Ed invero, nel caso di specie, il minore si era avviato con la famiglia su un impianto di risalita riservato a sciatori esperti. Perso il gancio dello skilift, impaurito, era caduto a circa un metro e mezzo dall'impianto di risalita, dove lo raggiungeva la madre, la quale gli toglieva lo sci rimasto attaccato. Il bambino perdeva l'equilibrio e rotolava lungo il pendio sempre più ripido, passando a fianco del primo sbarramento antivalanga, urtando il secondo ed il terzo, provocandosi lesioni letali. Sul piano del nesso di causalità, la caduta verso il basso ha fatto seguito non allo sganciamento del bambino dall'impianto, ma alla manovra di soccorso della madre che gli ha tolto lo sci rimasto attaccato al figlio. Sul piano dell'elemento psicologico, poi, se i genitori hanno ritenuto di portare, e non per la prima volta, il figlio di 6 anni su quell'impianto (dove c'era un cartello in cui si diffidava l'accesso a coloro che non fossero sciatori esperti e un altro che indicava la pendenza della pista in 60%), il Giudice rileva che non si vede per quale ragione tale presunzione, considerata corretta se formulata

⁷ In senso contrario, si veda: Tribunale di Rovereto, 9 giugno 1999 n. 167, secondo cui i gestori delle piste hanno l'obbligo di eliminare o limitare in modo accettabile tutte le situazioni di pericolo, comprese quelle perfettamente visibili, senza poter in alcun modo confidare nell'adozione da parte degli sciatori di tutta la cautela possibile. In alcuni casi ed entro certi limiti, la mancata adozione da parte degli sciatori della prudenza e della diligenza del caso è del tutto prevedibile, sicché i gestori devono mettere in conto anche queste evenienze nell'adottare i sistemi di sicurezza.

dai genitori, debba essere imputata come sintomatica di colpa a carico del custode dell'impianto. Non sussistendo il nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento né essendo ravvisabile alcun profilo psicologico incriminabile, il Giudice ha pronunciato sentenza di assoluzione.

Per quanto concerne l'eventuale concorso di colpa della persona offesa, la giurisprudenza, come si è visto, è orientata nel ritenere che la condotta imprudente dello sciatore - che, ad esempio, tenga una velocità eccessiva rispetto alle sue capacità, nonché alle condizioni e al grado di difficoltà della pista, ovvero percorra una pista non adeguata alle sue capacità tecniche - non costituisca condizione sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, come tale interruttiva del nesso causale ex art. 41 cpv. c.p., né caso fortuito. Ne consegue che l'eventuale condotta violativa delle regole cautelari di condotta dello sciatore infortunato non esclude la responsabilità del gestore della pista da sci, qualora si accerti che l'inadempimento colposo dell'obbligo di agire su di lui gravante avrebbe impedito il verificarsi dell'evento lesivo.

Si veda, ad esempio, Corte d'Appello di Trento, 7 luglio 2004 n. 349, che ha condannato a titolo di omicidio colposo il gestore della pista da sci, per aver cagionato la morte di uno sciatore minorenni che, urtando violentemente contro la struttura in ferro delle transenne a fondo pista, decedeva a causa del colpo. Nel caso di specie, la Corte riconosceva che il comportamento del minorenni era stato caratterizzato da imprudenza - in quanto scese la pista ad una velocità non proporzionata alla capacità di controllo degli sci -, imperizia - dal momento che non seppe eseguire una tempestiva manovra di arresto - ed inosservanza di regolamento, che imponeva di tenere una velocità particolarmente moderata sui tratti terminali delle pista ed in prossimità di stazioni degli impianti di risalita. L'evento non si sarebbe poi verificato se il genitore, che lo seguiva sulla pista, assolvendo il dovere di sorveglianza, avesse impartito al figlio i precetti atti a prevenire il rischio di perdita di controllo degli sci per eccesso di velocità. Tuttavia, secondo i giudici di appello, l'omissione del genitore non faceva venir meno, a livello causale, la concorrente omissione contestata al gestore della pista, in quanto il fatto che un'adeguata protezione della transenna avrebbe evitato la morte del bambino permetteva di affermare che la negligente sorveglianza del genitore non avrebbe, da sola, cagionato l'evento morte.

2.3. LA RESPONSABILITÀ DEL GESTORE NEGLI INCIDENTI SULLA NEVE CAGIONATI DALLO SCONTRO TRA DUE O PIÙ UTENTI DELLA PISTA DA SCI.

L'obbligo di garanzia gravante sul gestore dell'area sciabile gli impone, nei limiti che si è cercato di delineare nei paragrafi precedenti, di predisporre le cautele necessarie a rendere sicura la pista da sci, in modo che non presenti pericoli per i soggetti terzi che con essa vengono in contatto. La posizione di garanzia del gestore della pista da sci non si estende, però, fino a comprendere l'obbligo di evitare che gli utenti della pista stessa tengano comportamenti scorretti e imprudenti,

che possano costituire fonte di pericolo per loro e per le altre persone che accedono all'area sciabile. Ne consegue che il gestore della pista non potrà essere chiamato a rispondere dei reati di omicidio o lesioni personali colpose, a titolo di concorso con colui che, con la propria condotta colposa, ha cagionato l'evento lesivo.

Innanzitutto, non è configurabile, in capo al gestore della pista da sci, un obbligo di garanzia avente ad oggetto l'impedimento del compimento di fatti illeciti da parte degli sciatori.

Il configurarsi di questa posizione di garanzia, infatti, dipende dalla circostanza che l'autore del fatto illecito sia incapace, ossia privo dei requisiti necessari a governare in modo responsabile il proprio comportamento, ancorché con riferimento esclusivo a quella specifica attività intrapresa, e sia sottoposto al potere di controllo e vigilanza del garante. In particolare, l'obbligo di impedimento di reati di terzi si caratterizza per la titolarità, in capo al garante, di un potere di interferenza e di inibizione rispetto alla condotta del terzo, che costituisce il fondamento e il limite esterno di questa posizione di garanzia. Solamente se all'obbligo giuridico di impedire l'evento corrispondono effettivi poteri impeditivi, può equipararsi l'omissione non impeditiva all'azione causale.

Il gestore della pista da sci, invece, non ha il potere di interferire e di inibire il comportamento dei singoli sciatori, che intraprendono l'attività sciistica assumendone la piena responsabilità.

Si ricordi, inoltre, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, che, nelle ipotesi in cui la condotta del singolo agente interferisce con quella di altri soggetti, la determinazione della concreta regola di diligenza da osservare nel caso concreto è condizionata dal c.d. principio di affidamento, in forza del quale ciascun soggetto non è tenuto a regolare il proprio comportamento in funzione del rischio di condotte colpose altrui, ben potendo fare affidamento sulla circostanza che gli altri agiscano lecitamente, ossia osservando gli obblighi di diligenza su di loro incombenti⁸.

Tali considerazioni giustificano l'atteggiamento della giurisprudenza che, negli incidenti sciistici cagionati non da fonti di rischio presenti sulla pista da sci, ma dalla condotta colposa degli utenti di essa, lungi dal porsi il problema della responsabilità del gestore dell'area sciabile, si interroga su

⁸ Così: ALBEGGIANI, *I reati di agevolazione colposa*, Milano, 1984, p. 156, l'Autore osserva che, mentre per le attività direttamente pericolose nei confronti di un determinato bene giuridico, la prevedibilità dell'evento lesivo è sufficiente a far sorgere obblighi di diligenza, per le attività che possono sfociare in un evento lesivo tramite un comportamento illecito di un terzo, la semplice prevedibilità di esso non può fondare un rimprovero per colpa, essendo la regola generale quella per la quale si può fare affidamento sulla circostanza che ciascuno osservi gli obblighi di diligenza che incombono su di lui. Sul principio di affidamento, si veda: MANTOVANI F., *Colpa*, in *Dig. disc. pen.*, vol. II, Utet, 1988, p. 311; MANTOVANI F., *Diritto penale*, pt. gen., Padova, 2001, p. 353; MANTOVANI M., *Il principio di affidamento della teoria del reato colposo*, Milano, 1997; MARINUCCI, *La colpa per inosservanza di leggi*, Milano, 1965, p. 199; DI GIOVINE, *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, Torino, 2003, p. 120; BLAIOTTA, *La colpa*, in *Codice penale*, art. 43, a cura di Lattanzi-Lupi, Milano, 2000, p. 326; FIANDACA-MUSCO, *Diritto Penale*, pt. gen., Bologna, 2002, p. 499; FIANDACA, *Omicidio colposo per imprudenza professionale del giornalista?*, in *Foro. It.*, 1982, II, c. 245; PALAZZO, *Diritto penale*, pt. gen., Torino, 2005, p. 301; PAGLIARO, *Imputazione obiettiva dell'evento*, in *Scritti in memoria di Dell'Andro*, Bari, 1994, p. 642; PULITANÒ, *Diritto penale*, pt. gen., Torino, 2005, p. 384; CADOPPI- VENEZIANI, *Elementi di diritto penale*, pt. gen., Padova, 2004, p. 303.

quale degli sciatori coinvolti nell'infornuto possa ricadere un rimprovero per aver cagionato, con il proprio comportamento imprudente, un evento lesivo.

Vi sono tuttavia dei casi in cui, a fronte di infortuni sulla neve causati dal comportamento scorretto degli utenti della pista, si è posto il problema della concorrente responsabilità del gestore della pista da sci, per non aver impedito l'evento lesivo cagionato, con la sua condotta colposa, dallo sciatore.

Si veda, a titolo esemplificativo, la sentenza del Tribunale di Avezzano, 14 marzo 2005. Nel caso di specie, la persona offesa si era recata, insieme alla figlia di due anni e al marito, presso l'impianto sciistico di Ovindoli, La Magnola. Il marito era andato a sciare ed ella era rimasta, insieme alla bambina, a fondo pista. Mentre sostava a bordo pista, uno sci le era arrivato addosso e l'aveva ferita al ginocchio sinistro. A seguito dell'infornuto, erano stati imputati del reato di lesioni personali colpose lo sciatore al quale si era staccato lo sci, a cui era stato contestato di aver omesso di verificare il corretto funzionamento del sistema di arresto dei suoi sci, e il legale rappresentante della società Monte Magnola Impianti Srl, al quale era stato contestato di aver omesso di munire la parte terminale della pista Canalone in Ovindoli, da lui gestita, di un sistema idoneo ad impedire che gli sci sganciatisi e precipitati a valle investissero le persone fuori pista.

Tralasciando la posizione dello sciatore che, con la sua condotta positiva, aveva materialmente cagionato l'evento lesivo, con riferimento alla posizione del gestore della pista ove si era verificato l'incidente, si osservi che a costui era stato contestato di aver omesso di predisporre un sistema di protezione adeguato ad evitare che persone stazionanti fuori dalla pista subissero dei danni.

Il Tribunale ha assolto il gestore della pista da sci, ritenendo che, una volta predisposte le misure di protezione a tutela degli sciatori e reso noto al pubblico il divieto di accesso e di transito sulle piste da sci per i pedoni - divieto normativamente prescritto dall'art. 16 L. 363/03 -, questi non aveva l'obbligo di predisporre un sistema di vigilanza e controllo dell'osservanza di quel divieto né un sistema di protezione volto ad evitare eventi lesivi dell'incolumità fisica di persone che, in violazione di regole di comune prudenza e della norma prevista dall'art. 16 L. 363/03, transitino o sostino a piedi sulla pista da sci o in prossimità di essa. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la colpa esclusiva dell'incidente verificatosi, in seguito al quale la p.o. aveva riportato lesioni personali, fosse da attribuire alla condotta imprudente della stessa che, in violazione di regole di comune prudenza, della norma prevista dall'art. 16 L. 363/03, dei divieti di accesso e di transito appositamente affissi al pubblico dal gestore dell'impianto di risalita e della pista da sci, aveva sostato al bordo della pista stessa, mentre nessuna violazione di regole cautelari di condotta era riscontrabile nel comportamento dell'imputato.

Si osservi, in proposito, che la legge n. 363/2003, al capo III detta una serie di disposizioni concernenti le norme di comportamento a cui gli utenti delle aree sciabili devono conformarsi, prevedendo specifici doveri di prudenza e diligenza da osservare nella pratica dell'attività sciistica.

Lo schema di disegno di legge, cui si è fatto cenno nei paragrafi precedenti, intende apportare importanti modifiche anche al capo III della legge n. 363/2003, ampliando i doveri di prudenza degli utenti delle piste da sci e specificando ulteriormente il loro contenuto.

Si consideri, in particolare, l'art. 9 della legge n. 363/2003 il quale stabilisce che gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e della situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'altrui incolumità. Il secondo comma, poi, detta alcune specifiche prescrizioni in tema di velocità, imponendo che la stessa sia particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie o in presenza di principianti. L'art. 8 dello schema di disegno di legge aggiunge un ulteriore comma all'art. 9, stabilendo che ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento specifico di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, al tipo di pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista, alla libera visuale, al tempo e all'intensità del traffico. Gli sciatori che non hanno un'adeguata padronanza della tecnica sciistica, inoltre, non possono accedere alle piste classificate come difficili.

Nella legge n. 363/2003, sono poi dettate specifiche regole di condotta relative alla precedenza, al sorpasso, al comportamento da tenere agli incroci o in caso di stazionamento. È previsto un generale divieto di percorrere la pista da sci a piedi, salvo casi di urgente necessità.

Lo schema di disegno di legge, inoltre, prevede, oltre alle sanzioni pecuniarie da irrogare agli utenti delle aree sciabili che violano le prescrizioni di legge, anche la possibilità che, in casi di particolare gravità della violazione o di reiterazione della stessa, sia ritirato il titolo di transito.

Le norme di comportamento cui devono conformarsi gli utenti della pista da sci hanno funzione chiaramente cautelare, sono cioè volte a prevenire ed evitare il verificarsi di eventi lesive nella pratica dell'attività sciistica. Non vi è dubbio che la loro esplicita e specifica previsione normativa conferma e rafforza la soluzione precedentemente illustrata, in ordine alla responsabilità del gestore per gli infortuni sulla neve che si verificano a causa del comportamento scorretto e imprudente dei singoli sciatori.

Qualora lo sciatore arrechi pregiudizio a sé o ad altri, nello svolgimento dell'attività sciistica, esclusivamente a causa della violazione delle norme di comportamento previste dalla legge n. 363/03, oltre che di regole di comune prudenza, non si può invocare la concorrente responsabilità del gestore della pista da sci.

3. BREVI CONSIDERAZIONI IN TEMA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEL GESTORE DELLA PISTA DA SCI.

Sul piano della responsabilità civile, la dottrina e la giurisprudenza tradizionali, come è noto, hanno distinto a seconda che l'incidente, in cui l'utente della pista da sci ha subito danni, si sia verificato durante il tragitto di trasporto e risalita a monte, ovvero nella fase di discesa. Nel primo caso, infatti, si ritiene pacificamente che si configuri una responsabilità contrattuale del gestore, nel secondo, invece, il titolo della responsabilità è per lo più considerato extracontrattuale⁹.

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che la responsabilità civile del gestore della pista da sci trovi il suo fondamento nella violazione del precetto del *neminem laedere*, stabilito dall'art. 2043 c.c., con le ovvie conseguenze in tema di riparto dell'onere della prova. Lo sciatore che abbia subito un pregiudizio nello svolgimento dell'attività sciistica, quindi, dovrà provare non solo l'esistenza e l'entità del danno subito, ma altresì la sua riconducibilità, sul piano eziologico, alla condotta del gestore della pista e la sussistenza della colpa di quest'ultimo.

Di recente, però, alcune sentenze della suprema Corte hanno ricondotto la responsabilità del gestore della pista da sci per gli infortuni verificatisi in fase di discesa alla responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.¹⁰

Secondo la corte di Cassazione, la responsabilità del gestore di un impianto di risalita su una pista da sci va accertata verificando in concreto la pericolosità dell'impianto e avendo riguardo al caso fortuito che, a norma dell'art. 2051 c.c., esclude la responsabilità del custode e può consistere anche nel comportamento colposo del danneggiato. Nonostante i giudici di legittimità abbiano accolto la ricostruzione del ricorrente e ammesso l'astratta riconducibilità della responsabilità del gestore della pista da sci, per gli infortuni su di essa verificatisi, all'art. 2051 c.c., però, hanno confermato la sentenza di appello, che invece riteneva applicabile al caso di specie l'art. 2043 c.c. La suprema Corte, infatti, ha ritenuto di dover comunque escludere la responsabilità del gestore, per assenza del nesso causale tra la cosa e l'evento, essendosi questo verificato unicamente per caso fortuito, costituito dalla condotta imprudente e negligente della vittima¹¹.

Si ritiene che il recente orientamento giurisprudenziale, che tende a ricondurre la responsabilità del gestore della pista da sci alla responsabilità del custode non sia condivisibile.

⁹ Parte della più recente dottrina, seguita da alcune pronunce giurisprudenziali, ritiene che la responsabilità del gestore abbia natura contrattuale anche per gli infortuni sciistici verificatisi in fase di discesa. Si vuole sottolineare che, nella presente comunicazione, non si intende prendere posizione sulla dibattuta questione della configurabilità di un c.d. contratto di *skipass* e della conseguente natura contrattuale della responsabilità del gestore anche per gli incidenti che si verificano in fase di discesa. Si rinvia, in proposito, alle relazioni che affrontano il tema della responsabilità civile del gestore.

¹⁰ In tal senso: Cass. civ., Sez. III, 10 febbraio 2005, n. 2706; Cass. civ., Sez. III, 18 gennaio 2006, n. 823; Cass. civ., Sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2563.

¹¹ Così: Cass. civ., Sez. III, 18 gennaio 2006, n. 823; Cass. civ., Sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2563.

Ed invero, perché sia applicabile la presunzione di cui all'art. 2051 c.c. occorrono tre presupposti: uno processuale, uno negativo ed uno positivo, e cioè: a) che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il "custode" della cosa; b) che il danno non sia stato cagionato dal fatto del terzo o del danneggiato; c) che il danno lamentato sia stato cagionato "dalla cosa".

E' necessario, pertanto, esaminare ciascuno di questi tre elementi, per accertare se essi ricorrano nel caso di specie, costituito appunto dalla responsabilità del gestore per gli incidenti sulla neve che si verificano nella fase di discesa.

Come è noto, custode della cosa è non solo il proprietario, ma chiunque eserciti un potere di fatto sulla cosa stessa. Non vi è dubbio quindi che il gestore della pista, per le ragioni già indicate, debba esserne considerato custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Sussiste dunque nel caso di specie il primo dei tre requisiti sopra indicati.

Occorre, in secondo luogo stabilire, se l'evento dannoso sia stato causato esclusivamente dal fatto del danneggiato o dal fatto del terzo.

Nel caso di infortunio sulla neve, sovente la condotta del danneggiato non ha avuto efficacia causale esclusiva nella determinazione dell'evento dannoso. Infatti, non la caduta in sé è causa delle lesioni, ma il fatto che essa sia stata a sua volta determinata da una fonte di rischio presente sulla pista da sci (ad esempio, per rimanere ai casi affrontati dalla suprema Corte: l'esistenza di una recinzione sostenuta da pali in legno non imbottiti, la presenza di un casotto in muratura).

Accertata dunque la sussistenza di due dei tre presupposti necessari per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., occorre stabilire la sussistenza del terzo e più importante elemento della fattispecie, ovvero che il danno sia stato arrecato non già "con la cosa", sibbene "dalla cosa". Sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. 12.6.1973 n. 1698).

Deve al riguardo premettersi come a nulla rilevi la circostanza che la pista da sci o l'ostacolo artificiale sulla stessa presente non abbia in sé natura seagente o pericolosa, in quanto l'art. 2051 c.c. non fa distinzioni al riguardo, e la relativa disciplina concerne il danno arrecato da qualsiasi tipo di cosa, sia essa dinamica, inerte, pericolosa per natura od innocua (Cass. 23.10.1990 n. 10277; Cass. 15.11.1996 n. 10015).

Nel caso di infortunio sulla neve, tuttavia, deve escludersi che il danno sia stato arrecato direttamente dalla cosa, ovvero da un agente dannoso insorto in essa.

Infatti, la pista da sci o l'ostacolo su di essa presente ha un ruolo meramente passivo nella codeterminazione del sinistro, le cui cause in senso tecnico sono in realtà altre (a seconda dei casi,

l'elevata velocità dello sciatore, la sua condotta per altri profili imprudente, la non visibilità dell'ostacolo, che al limite può far sorgere una responsabilità del custode per colpa omissiva ex art. 2043 c.c., consistente nell'omessa segnalazione o rimozione del pericolo, ma non già ex art. 2051 c.c.)

Se la cosa inerte, per arrecare danno, necessita del “concorso di altri fattori causali”, è evidente che sono questi ultimi, e non la cosa, a costituire l'eziogenesi dell'evento dannoso, che senza di essi non si sarebbe verificato. Inoltre, è opportuno aggiungere che ritenere applicabile l'art. 2051 c.c. ad ipotesi come quelle di specie produrrebbe un'inammissibile conseguenza: tutti coloro che, a qualsiasi titolo, entrino in contatto con cose altrui, potrebbero omettere di usare qualsiasi prudenza od attenzione nell'usarne, invocando poi la presunzione di legge (difficilissima da superare, in quanto richiede la prova positiva del caso fortuito o del fatto del terzo) per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Deve, pertanto, concludersi ribadendo che, secondo l'orientamento prevalente del giudice di legittimità e della giurisprudenza di merito, l'art. 2051 c.c. può trovare applicazione soltanto quando il danno sia stato arrecato o dal dinamismo intrinseco della cosa stessa, ovvero da un agente dannoso in essa insorto. Deve, invece, escludersi l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nelle ipotesi in cui la *res* abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella causazione del danno, come appunto nel caso di infortuni sulla neve dovuti a cadute o scivolate sulla pista da sci, ovvero a scontro contro ostacoli presenti su di essa.